

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Società cancellata: il principio della stabilizzazione processuale del soggetto estinto estende i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione?**

*La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell'ulteriore grado di giudizio dell'effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell'evento estintivo. Ciò, però, se il difensore sia munito di valida procura alle liti anche per il giudizio di impugnazione.*

### **Massime rilevanti:**

*L'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi di società la cui estinzione non sia stata dichiarata deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci subentrati alla società estinta, poiché la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale si sia verificato l'evento estintivo (v. Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6970; Cass. 9 aprile 2013, n. 8596; Cass. 20 settembre 2013, n. 21517).*

*In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto*

*alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiararsi in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex [art. 300 c.p.c., comma 4](#) (Cass., sez. un. 4 luglio 2014, n. 15295).*

### **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.4.2016, n. 6780**

*...omissis...*

Va preliminarmente esaminata l'eccezione, proposta dalle controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso proposto dalla "cccccc ccccnella persona ccc ex socio amministratore" e, quindi, da soggetto non più esistente e privo di legittimazione e interesse alla detta impugnazione e, conseguentemente, del potere di rilasciare specifica procura per tale impugnazione.

L'eccezione è fondata.

A seguito della modificazione dell'art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della fictio iuris di cui all'art. 10 L. Fall.) (Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6970). Da tanto consegue l'interruzione del processo del quale la società sia parte, ai sensi degli artt. 299 c.p.c. e segg., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge; interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c..

In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie.

Nel caso all'esame si pone il problema di stabilire se il suddetto principio della cd. stabilizzazione processuale del soggetto estinto estenda i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione. L'eccezione proposta dalle resistenti presuppone, evidentemente, la risposta negativa a tale interrogativo, che ha trovato autorevole supporto in una parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi di società la cui estinzione non sia stata dichiarata deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci subentrati alla società estinta, poichè la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale si sia verificato l'evento estintivo (v. Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6970; Cass. 9 aprile 2013, n. 8596; Cass. 20 settembre 2013, n. 21517).

Tale principio è stato però disatteso dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il principio, secondo cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del

processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4 (Cass., sez. un. 4 luglio 2014, n. 15295).

E' stato, cioè, ritenuto che la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell'ulteriore grado di giudizio dell'effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell'evento estintivo. Tale soluzione che è stata giustificata in considerazione del principio generale della ultrattività del mandato di difesa e dell'opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di gestire nel modo migliore gli interessi della parte già rappresentata e di coloro che siano destinati a subentrarvi, ivi inclusi quelli attinenti agli effetti dell'estinzione, sempre nel presupposto che agisca previa informazione degli interessati e in accordo con essi.

La decisione appena richiamata - relativa peraltro ad un caso in cui la perdita di capacità riguardava una persona fisica, quindi non era soggetta a forme di pubblicità (quali l'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese), che rendono conoscibile da chiunque l'evento interruttivo, agevolando la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte effettivamente legittimata - ha tuttavia subordinato l'applicazione del principio al presupposto che il difensore sia munito di valida procura alle liti anche per il giudizio di impugnazione, ed in particolare per proporre il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale.

Tale requisito è nella specie mancante, poiché il difensore della parte ricorrente, avv. cccccc si è costituito in forza di procura rilasciata non personalmente dai soci subentrati alla società estinta, ma ccccc (ex socio amministratore). I suoi poteri di difesa non risultano quindi legittimati né dall'efficacia ultrattiva della procura a suo tempo rilasciata dalla società procura che per principio non opera in relazione al ricorso per cassazione - né dalla nuova procura rilasciata dalla società giuridicamente "defunta" e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all'art. 2495 c.c..

Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare sopra scrutinata resta assorbito l'esame dell'unico motivo di ricorso proposto.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione esaminata e della più recente pronuncia delle Sezioni Unite sopra ricordata, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. 14/03/2014, n. 5955).

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.